

TESTO STORICO

Visualizzazione

[Ritorna alla lista](#) | [Nuova ricerca](#)

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo storico

LEGGE REGIONALE 22/04/2004, N. 013

FONTE: [BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE
28/04/2004, N. 017](#)

REGOLAMENTI: [D P REG 368-2004](#) [D P REG 370-
2004](#) [D P REG 372-2004](#)
[D P REG 373-2004](#) [D P REG 375-
2004](#)

Visualizza:

referimenti non privilegiati

> [Formato stampabile](#)

> [Materia](#)

> [Sommario](#)

Articoli

[001](#) - [002](#) - [003](#) - [004](#) - [005](#) - [006](#) - [007](#) - [008](#) - [009](#) - [010](#) - [011](#) - [012](#) - [013](#)

Oggetto

Interventi in materia di professioni.

da Art. 1 ad Art. 13

Capo I

Finalita' e definizioni

Art.1

Capo II

Consulta regionale delle professioni

da Art. 2 ad Art. 3

Capo III

Associazioni per attivita' professionali non
ordinistiche

da Art. 4 ad Art. 5

Capo IV

Interventi a favore dei professionisti

da Art. 6 ad Art. 13

Capo I

Finalita' e definizioni

Art. 1

(Finalita' e definizioni)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunita' regionale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualita' delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attivita' professionali.

3. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunita' per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.

4. L'inserimento nel registro previsto dall'articolo 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.

5. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per <<utente di un'attivita' professionale>> il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

b) per <<attivita' professionale>> un'attivita' di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;

c) per <<professione ordinistica>> la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;

d) per <<professione non ordinistica>> ogni altra

professione che abbia rilevanza economica e sociale.

Capo II

Consulta regionale delle professioni

↑

Art. 2

(Istituzione della Consulta regionale delle professioni)

1. E' istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attivita' professionali.

↑

Art. 3

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.

2. La Consulta e' composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione e' nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.

4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.

6. La Consulta puo' articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.

7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

Capo III

Associazioni per attivita' professionali non ordinistiche

↑

Art. 4

(Registro delle associazioni)

1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attivita' professionali non ordinistiche.

2. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attivita' professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.

3. Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:

a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;

b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attivita';

c) modalita' di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualita' dei servizi resi agli utenti;

d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialita', la competenza, l'integrita' e la responsabilita' dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravita' delle infrazioni commesse;

e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalita' per l'inserimento delle associazioni.

Note:

1. Articolo richiamato da art. 1, comma 4, L.R. 13/2004



Art. 5

(Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni e' istituito il Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche.

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attivita' professionali.

3. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il Comitato e' composto:

a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni inserite nel registro ai sensi della presente legge.

5. I rappresentanti delle singole associazioni, inserite nel registro, ai sensi della presente legge, sono designati dalle stesse.

6. Il rappresentante di una professione e' nominato dalla rispettiva associazione entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno

in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

Capo IV

Interventi a favore dei professionisti

↑

Art. 6

(Aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, i collegi, le associazioni professionali di professioni ordinistiche e le associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche e con le Università' e altri istituti scientifici.

Note:

[1.](#) Articolo richiamato da art. 12, comma 1, L.R. 13/2004

[2.](#) Articolo richiamato da art. 13, comma 1, L.R. 13/2004

↑

Art. 7

(Certificazioni di qualità')

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire

l'acquisizione della certificazione di qualita' delle procedure e delle prestazioni.

↑

Art. 8

(Cooperative di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, societa' finanziarie e di locazione finanziaria.

2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le societa' finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:

- a) siano costituite da almeno 100 professionisti;
- b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
- c) lo statuto della cooperativa non discrimini, ne' permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;
- d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.

Note:

1. Articolo richiamato da art. 12, comma 1, L.R. 13/2004

2. Articolo finanziato da art. 13, comma 2, L.R. 13/2004

↑

Art. 9

(Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

Note:

1. Articolo richiamato da art. 12, comma 1, L.R. 13/2004

2. Articolo finanziato da art. 13, comma 3, L.R. 13/2004

↑

Art. 10

(Interventi a favore delle persone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.

Note:

1. Articolo richiamato da art. 12, comma 1, L.R. 13/2004

2. Articolo finanziato da art. 13, comma 4, L.R. 13/2004



Art. 11

(Interventi per favorire forme associate o societarie di attivita' professionali)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attivita' professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.

Note:

[1.](#) Articolo richiamato da art. 12, comma 1, L.R. 13/2004

[2.](#) Articolo finanziato da art. 13, comma 5, L.R. 13/2004



Art. 12

(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalita' d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.



Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unita' previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci

medesimi.

2. Per le finalita' previste dall'articolo 8 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi in materia di professioni>>, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, societa' finanziarie e di locazione finanziaria>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

3. Per le finalita' previste dall'articolo 9 e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.

4. Per le finalita' previste dall'articolo 10 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' e alle persone fisicamente svantaggiate di

esercitare l'attivita' professionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.

5. Per le finalita' previste dall'articolo 11 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attivita' professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:

a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;

b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.